

Corte di Cassazione 19 luglio 2011, n. 15782

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 2103 cod. civ.) indubbiamente integra una condotta antisindacale, perché, intervenendo a compensare il disagio dell'astensione sull'utenza e sul datore, finisce per neutralizzare l'effetto negativo dell'astensione stessa, minandone così in radice la potenziale efficacia. La Corte adita ravvisava altresì la attualità della condotta antisindacale, che ricorre anche quando il comportamento denunciato non sia più in atto, ma permangano tuttavia i suoi effetti lesivi durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue. Nella specie, la condotta contestata si era esaurita lo stesso giorno 16 marzo 2002, ma permanevano ripercussioni negative sullo svolgimento dell'attività sindacale, stante la situazione di incertezza che ne consegue e che rende legittima l'esigenza di ottenere una chiara regola di comportamento per il futuro, stante l'indebolimento della efficacia dell'astensione, destinata per sua natura a permanere nel tempo.

Avverso detta sentenza la (omissis) srl propone ricorso con tre motivi.

Resiste la (omissis) di Venezia con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 28 legge 300/70, la ricorrente critica la sentenza per avere affermato che il datore potrebbe porre in essere condotte volte a contrastare il diritto di sciopero solo in casi eccezionali e di emergenza, cioè quando siano minacciate la sicurezza di persone o cose o la funzionalità dell'apparato produttivo, mentre, si sostiene, stante l'antitesi tra diritto di sciopero e il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore, entrambe le parti si possono avvalere degli strumenti e delle possibilità offerti dall'ordinamento, per cui sarebbe legittimo l'affidamento delle mansioni ad altri dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero, attenendosi così ad un comportamento puramente difensivo teso alla utilizzazione più proficua del personale non scioperante.

Essa società aveva sostituito il personale scioperante con quello proveniente da altre sedi (lasciando quindi scoperti altre posizioni) aventi anche inquadramenti superiori, e non era esatto il rilievo che con ciò veniva violato l'art. 2103 cod. civ. essendo consentito l'impiego a mansioni inferiori quando ciò avvenga eccezionalmente per specifiche ed obiettive esigenze aziendali.

Con il secondo mezzo si denuncia difetto di motivazione, per non avere la Corte adita tenuto conto che il personale chiamato a sostituire gli scioperanti aveva dato la propria disponibilità e che in azienda "tutti fanno tutto", come ammesso anche dal segretario provinciale dell'Organizzazione sindacale. Per questo aspetto, la società contesta che nella specie sia ravvisabile una violazione del diritto attribuito a detti lavoratori dall'art. 2103 c.c..

Con il terzo motivo lamenta difetto di motivazione sulla attualità della condotta, perché non si sarebbe tenuto conto che il giorno 19 marzo 2002, successivo allo sciopero, vi era stato un incontro sulle tematiche che avevano condotto all'astensione, a seguito del quale l'azienda, con accordo del 17 aprile 2002, aveva assunto, per il lavoro alle casse, dieci dipendenti con contratti part time a tempo determinato. Lo sciopero successivo del 16 aprile dello stesso anno aveva visto l'85% di partecipazione.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento degli altri.

1. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che la sostituzione del personale in sciopero con il personale in servizio sia consentita solo nei casi eccezionali o di emergenza, tali da compromettere gravemente l'operatività dell'impresa. I giudici di merito hanno così adottato una ratio decidendi in contrasto con quanto affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla legittimità della sostituzione del personale scioperante anche per far fronte alla normale attività produttiva che, a causa dell'astensione, verrebbe almeno in parte impedita.

L'orientamento risale alla sentenza di questa Corte n. 9709 del 04/07/2002, con cui si è affermato che "Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di

categoria, non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la adibizione del personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori in sciopero, anche se tale adibizione avvenga mediante l'assegnazione a mansioni inferiori". In quel caso la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso la natura antisindacale del comportamento della RAI, che, in occasione della proclamazione di uno sciopero inteso a bloccare la messa in onda delle trasmissioni, aveva adibito a tale attività personale non scioperante, anche appartenente a categorie superiore.

1.1. Ma lo stesso orientamento si è formato anche al di fuori dei casi riguardanti servizi pubblici, dal momento che con la sentenza n. 20164 del 26/09/2007, si è deciso che "Non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, adibisca il personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori scioperanti, poiché, nel bilanciamento del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore e del diritto di sciopero, quest'ultimo non può dirsi leso quando il primo sia esercitato senza violare norme poste a tutela dei lavoratori". In quel caso la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro, che in occasione dello sciopero aveva adibito personale di qualifica superiore alle mansioni inferiori del personale astenutosi dal lavoro.

1.2. Nello stesso senso si è orientata la art. 2103 cod. civ.), e l'utilizzazione dei secondi rispetti o meno la programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero nella misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell'azienda". In quel caso la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in sostituzione degli aderenti allo sciopero, aveva impiegato, in mansioni considerate inferiori, il personale rimasto in servizio e aveva utilizzato i lavoratori interinali in misura reputata difforme dalla programmazione prevista per il mese in cui lo sciopero era stato indetto, senza raffrontare, per i primi, i compiti svolti usualmente con quelli assegnati nella specifica occasione, sul mero presupposto che lo sciopero non giustificasse il demansionamento in difetto di esigenze di servizio pubblico o di grave pericolo per la produzione aziendale - concernente il punto vendita di un ipermercato - e, per i lavoratori interinali, senza procedere ad un adeguato accertamento sulla effettiva programmazione oraria.

1.3. Ed ancora si è ritenuto (Cass. n. 12811 del 03/06/2009) che "Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ." In quel caso la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto antisindacale l'adibizione, da parte della società di gestione delle autostrade, di alcuni lavoratori - abitualmente adibiti a mansioni superiori - a compiti di pilotaggio del traffico e servizi sostitutivi dell'attività degli addetti all'esazione del pedaggio in sciopero.

1.4. Nella suddette pronunzie si è osservato che il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore (40 Cost.) - il suo limite; ed anzi, avendo entrambi i diritti - quello dell'iniziativa economica e quello di scioperare - un'uguale dignità essendo l'uno condizione di esistenza dell'altro (l'impresa consente il lavoro e il lavoro consente l'impresa); pertanto, nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.

1.5. Invero non può negarsi, secondo le nozioni di comune esperienza che la sostituzione del personale scioperante renda meno efficace l'astensione, riducendo il disagio che con essa si vuole indurre e rendendo meno efficaci iniziative sindacali future. Tuttavia non si può far carico al datore di accettare supinamente tutte le conseguenze lesive derivanti dalla astensione, ma, purché non la impedisca, non gli si può negare di fare uso del potere organizzativo attribuito per neutralizzare almeno parte del pregiudizio che ne deriva. In altri termini, non è ravvisabile condotta antisindacale se non si impedisce l'astensione e si reagisce nei limiti consentiti, mentre, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, risulta irrilevante che, attraverso il ricorso ai rimedi leciti, lo sciopero finisca per assumere una minor capacità di incidenza nel conflitto in corso. Peraltro, secondo le nozioni di comune esperienza, anche ricorrendo alla sostituzione di personale, lo sciopero mantiene una indubbia portata lesiva se si considera che con la sostituzione si lasciano pur sempre scoperte le posizioni lavorative di coloro che sono chiamati alla sostituzione medesima.

2. La Corte territoriale afferma che "al di fuori di una situazione di vera e propria emergenza per l'attività di impresa la sostituzione di personale scioperante in contrasto con norme di legge (art. 2103 cod. civ.) indubbiamente integra condotta antisindacale ..." Sennonché, la società ricorrente ha contestato nel giudizio di merito la prospettata lesione di diritti soggettivi dei lavoratori utilizzati, quindi competerà al giudice del rinvio esaminare detta questione, attenendosi al principio per cui "Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, é configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore se l'adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali".

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento degli altri.

Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.